



FONDO  
COMUNI  
CONFINANTI

## COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

*DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 7 dell'11 settembre 2017*

Oggetto: modifica con integrazione di spesa della determinazione n. 2 del 30 giugno 2017 avente ad oggetto "Disposizioni per ulteriori rimborsi di costi alla Provincia autonoma di Trento relativamente al personale impiegato per lo sportello dedicato della Segreteria tecnica del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i."

### **Il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa**

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- a seguito delle modifiche introdotte con detto articolo 1, comma 519, della legge di stabilità 2014, l'Organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, in precedenza individuato per la gestione delle predette risorse ha cessato la propria attività a far data dal 30 giugno 2014;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è ora costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa, di seguito denominato Comitato;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede per i primi quattro anni presso la Provincia autonoma di Trento che ne assicura le funzioni di supporto anche mediante uno sportello dedicato;
- con deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015, il Comitato ha delegato il Presidente allo svolgimento di competenze e funzioni, fra le quali rientra l'adozione di provvedimenti di autorizzazione di spese mediante l'utilizzo delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), dell'Intesa, al funzionamento della Segreteria tecnica e del relativo

sportello dedicato e ha individuato a tal fine dei limiti di utilizzo delle medesime risorse ripartiti per tipologia di spesa, di cui da ultimo alla deliberazione del Comitato n. 6 del 26 maggio 2016 ed alla determinazione dello stesso Presidente n. 5 del 21 agosto 2017;

Considerato che:

- con determinazioni n. 7 del 7 settembre 2016 e n. 2 del 30 giugno 2017, il Presidente del Comitato ha disposto il rimborso alla Provincia autonoma di Trento dei costi e degli eventuali oneri di missione, nonché di una quota parte della spesa connessa all'utilizzo delle dotazioni informatiche e strumentali d'ufficio relativamente alla messa a disposizione di proprio personale a favore della Segreteria tecnica del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni confinanti, per le funzioni anche connesse allo sportello dedicato, per gli importi indicati nelle stesse determinazioni, nonché fino allo scadere, al 23 ottobre 2018, dei quattro anni in cui tale Segreteria tecnica ha sede presso la medesima Provincia;
- con la determinazione n. 2 del 2017, è stato disposto altresì che in relazione all'attività del predetto personale, possa essere riconosciuto alla Provincia autonoma di Trento anche il rimborso dei costi di materiale di cancelleria destinato a soddisfare esigenze operative volte ad agevolare i processi lavorativi, quali l'organizzazione di un archivio documentale, per l'importo complessivo quantificato in via presunta fino alla data del 23 ottobre 2018 in Euro 2.200,00;
- per tali rimborsi è stato stabilito l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) dell'Intesa, nei limiti previsti, relativamente a ciascuna annualità, con i suindicati provvedimenti, per le tipologie delle spese ordinarie di personale e delle spese relative a missioni e di funzionamento, e ne sono state individuate le modalità di corresponsione alla Provincia autonoma di Trento;

Evidenziato che:

- l'articolazione delle attività poste in capo alla Segreteria tecnica del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni confinanti produce una costante differenziazione delle correlate prestazioni lavorative;
- risulta opportuno prevedere per questo che nell'ambito del materiale di cancelleria possa rientrare anche l'acquisizione di ogni altro bene accessorio che, di volta in volta individuato al di fuori della minuteria destinata al lavoro ordinario del personale impiegato, come penne, block notes, ecc., sia ritenuto utile per il funzionamento degli organi di gestione del Fondo Comuni confinanti ovvero per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali spettanti a tali organi alla stregua di altri soggetti della pubblica amministrazione e purché l'atto di spesa di riferimento non superi l'importo di Euro 1.000,00 al netto degli oneri fiscali;

Ritenuto che:

- dette ulteriori acquisizioni di beni possano essere disposte ricorrendo alle procedure di spesa adottate dalla Provincia autonoma di Trento nel rispetto delle disposizioni normative provinciali che ne disciplinano l'attività contrattuale e quindi riconoscendo il rimborso dei relativi costi;
- sia possibile modificare per questo la determinazione n. 2 del 30 giugno 2017, prevedendo che il rimborso dei costi di materiale di cancelleria alla predetta Provincia ivi indicato possa

essere disposto anche per i beni accessori di cui sopra ed integrando la relativa previsione iniziale di spesa Euro 2.200,00, effettuata fino alla data del 23 ottobre 2018, con l'importo aggiuntivo di Euro 2.000,00 da sostenersi sempre mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) dell'Intesa, nei limiti da ultimo stabiliti, relativamente in particolare all'annualità 2017, con i provvedimenti sopraccitati, per la tipologia delle spese relative a missioni e di funzionamento, così come dettagliato nella Tabella 1 che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- per il rimborso dei costi effettivi possano essere confermate le modalità prestabilite e quindi previa presentazione di apposita richiesta da parte della Provincia autonoma di Trento rendicontante gli oneri sostenuti;

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- l'articolo 6, comma 1, lettera e), dell'Intesa ove è prevista la destinazione delle risorse finanziarie annuali per la quota parte non superiore allo 0,5%;

#### **DETERMINA**

- 1) di modificare la propria determinazione n. 2 del 30 giugno 2017 avente ad oggetto "Disposizioni per ulteriori rimborsi di costi alla Provincia autonoma di Trento relativamente al personale impiegato per lo sportello dedicato della Segreteria tecnica del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.", disponendo che il rimborso alla Provincia autonoma di Trento dei costi di materiale di cancelleria indicato al punto 2) può essere riconosciuto anche per l'acquisizione di ogni altro bene accessorio che, di volta in volta individuato al di fuori della minuteria destinata al lavoro ordinario del personale impiegato, come penne, block notes, ecc., sia ritenuto utile per il funzionamento degli organi di gestione del Fondo Comuni confinanti ovvero per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali spettanti a tali organi alla stregua di altri soggetti della pubblica amministrazione e purché l'atto di spesa di riferimento non superi l'importo di Euro 1.000,00 al netto degli oneri fiscali;
- 2) di integrare di conseguenza la previsione iniziale di spesa Euro 2.200,00, effettuata relativamente al rimborso di tali costi fino alla data del 23 ottobre 2018, con l'importo aggiuntivo di Euro 2.000,00 da sostenersi sempre mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) dell'Intesa, nei limiti da ultimo stabiliti, relativamente in particolare all'annualità 2017, con la deliberazione del Comitato n. 6 del 26 maggio 2016 e la propria determinazione n. 5 del 21 agosto 2017, così come dettagliato nella Tabella 1 che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di ribadire che il rimborso dei costi effettivi per l'acquisizione di materiale di cancelleria, di cui al punto 2) della propria determinazione n. 2 del 30 giugno 2017, come modificata con il presente provvedimento, avverrà previa presentazione di apposita richiesta da parte della Provincia autonoma di Trento rendicontante gli oneri sostenuti;

- 4) di mantenere invariato quant'altro stabilito con la propria determinazione n. 2 del 30 giugno 2017;
- 5) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport e sul sito del Fondo Comuni confinanti.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO  
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA  
f.to - On. Roger De Menech -

VISTO: IL COORDINATORE  
DELLA SEGRETERIA TECNICA  
PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
f.to - dott. Sergio Bettotti -